Dizionari SISTEMATICI

GUIDA AL DIRITTO 24 ORE

Coordinamento scientifico di **Salvatore Patti**

a cura di **Niccolò Abriani** e **Angelo Castagnola**

SOCIETÀ E FALLIMENTO

Il Sole 24 ORE

SOMMARIO

Presentazione **pag. XV**

Capitolo I
DIRITTO DELLE SOCIETÀ
(*a cura di Niccolò Abriani*)

SEZIONE I
SOCIETÀ IN GENERALE E SOCIETÀ DI PERSONE

Associazione in partecipazione (*Gianni Mignone*) **p. 3**
Società (nozione di) (*Marco Lamandini*) **p. 14**
Società apparente (*Serena Luchena*) **p. 24**
Società di fatto (*Serena Luchena*) **p. 25**
Società in accomandita semplice (*Agostino Di Febo*) **p. 29**
Società in nome collettivo (*Nicola Nisio*) **p. 41**
Società occulta (*Francesco Belviso*) **p. 52**
Società semplice (*Angela Eleonora Fabiano*) **p. 55**
Società tra professionisti (*Emma Sabatelli*) **p. 69**

SEZIONE II
SOCIETÀ PER AZIONI

Amministratore di fatto (*Antonio Castagnazzo*) **p. 78**
Amministratore indipendente (*Duccio Regoli*) **p. 82**
Amministratori delegati (*Maurizio Irrera*) **p. 88**
Amministratori di società per azioni (*Daniela Caterino*) **p. 102**
Assemblea di società per azioni (*Giuseppe Alberto Rescio*) **p. 118**
Atto costitutivo di società di capitali (*Alma Agnese Rinaldi*) **p. 133**
Azioni (*Daniele U. Santosuosso*) **p. 142**
Azioni correlate (*Marco Arato*) **p. 151**
Azioni proprie (*Stefano A. Cerrato*) **p. 155**
Azioni riscattabili (*Lucia Calvosa*) **p. 167**
Bilancio consolidato (*Tiziano Onesti, Mauro Romano, Marco Taliento*) **p. 174**
Bilancio di esercizio (*Tiziano Onesti, Mauro Romano, Marco Taliento*) **p. 184**
Clausole di limitazione al trasferimento delle partecipazioni (*Annamaria Dentamaro*) **p. 203**
Collegio sindacale (*Leonardo Quagliotti*) **p. 218**
Conferimenti (*Annalisa Postiglione*) **p. 240**
Controllo giudiziario (*Eugenio Dalmotto*) **p. 244**
Corporate opportunities (*Paolo Rainelli*) **p. 260**
Direttore generale (*Luca Antonetto*) **p. 262**
Diritto di opzione (*Stefano A. Cerrato*) **p. 269**
Finanziamenti dei soci (*Marco Maugeri*) **p. 278**
Obbligazioni (strumenti finanziari) (*Gianvito Giannelli*) **p. 291**
Patrimoni e finanziamenti destinati (*Sergio Locoratolo*) **p. 300**
Patti parasociali (*Giuseppe Alberto Rescio*) **p. 305**
Recesso (*Annamaria Dentamaro*) **p. 312**
Responsabilità degli amministratori di società di capitali (*Eugenio Dalmotto*) **p. 326**
Revisione contabile (*Leonardo Quagliotti*) **p. 340**

Riserve (*Andrea Bonechi*) p. 351
Sistema dualistico (*Vincenzo Cariello*) p. 361
Sistema monistico (*Niccolò Abriani*) p. 375
Società per azioni (*Daniele U. Santosuosso*) p. 380
Società unipersonale (*Claudia Burlando*) p. 387
Statuto di società di capitali (*Alma Agnese Rinaldi*) p. 395
Utili e dividendo (*Andrea Bonechi*) p. 401
Versamenti dei soci (*Marco Maugeri*) p. 408

SEZIONE III
SOCIETÀ QUOTATE E ALTRE SOCIETÀ AZIONARIE

Offerta pubblica di acquisto (OPA) (*Raffaele Lener*) p. 414
Società Europea (S.E.) (*Giuseppe Alberto Rescio*) p. 429
Società in accomandita per azioni (*Niccolò Abriani*) p. 432
Società quotata (*Paolo Montalenti e Stefano A. Cerrato*) p. 435

SEZIONE IV
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Diritti particolari dei soci (*Marco Maltoni*) p. 455
Operazioni sul capitale nella s.r.l. (*Annalisa Postiglione*) p. 463
Società a responsabilità limitata (*Niccolò Abriani e Mario Stella Richter*) p. 474

SEZIONE V
SCIOGLIMENTO E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione (*Francesco Fimmanò*) p. 481
Scioglimento e liquidazione delle società (*Michele Vaira*) p. 500
Scissione (*Francesco Fimmanò*) p. 515
Trasformazione (*Marco Maltoni*) p. 523

SEZIONE VI
SOCIETÀ CONTROLLATE, GRUPPI DI SOCIETÀ E SOCIETÀ ESTERE

Controllo di società (*Marco Lamandini*) p. 542
Gruppi di società (*Daniele U. Santosuosso*) p. 551
Società a partecipazione pubblica (*Cira Grippa*) p. 558
Società estere (*Luca Enriques*) p. 563

SEZIONE VII
SOCIETÀ COOPERATIVE E CONSORTILI

Società consortile (*Eustachio Cardinale*) p. 573
Società cooperativa (*Guido Bonfante*) p. 581

Capitolo II
DIRITTO FALLIMENTARE
(*a cura di Angelo Castagnola*)

SEZIONE I
IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI: GENERALITÀ

Diritto fallimentare (*Angelo Castagnola*) p. 603
Insolvenza transnazionale (*Michelle Vanzetti*) p. 604
Nozione di fallimento (*Angelo Castagnola*) p. 614
Storia del fallimento (*Umberto Santarelli*) p. 617

SEZIONE II
L'APERTURA DEL FALLIMENTO

Apertura del fallimento (*Claudio Cecchella*) p. 626
Fallimento delle società (*Matteo Rescigno*) p. 636
Organi del fallimento (*Pierluigi Perrotti*) p. 648
Presupposti del fallimento (*Paola Carlotti*) p. 658

SEZIONE III
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO

Effetti del fallimento per i creditori (*Valter Rinaldi*) p. 671
Effetti del fallimento per il fallito (*Martino Andreoni*) p. 683
Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori (*Edoardo Staunovo-Polacco*) p. 695
Effetti del fallimento sui contratti pendenti (*Alessandro Della Chà*) p. 706
Patrimoni destinati nel fallimento (*Marco Lamandini*) p. 717

SEZIONE IV
IL PROCESSO DI FALLIMENTO

Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nel fallimento (*Guido Canale*) p. 722
Custodia e amministrazione delle attività fallimentari (*Fabio Signorelli*) p. 730
Liquidazione dell'attivo nel fallimento (*Massimo Montanari*) p. 734
Ripartizione dell'attivo nel fallimento (*Massimo Simeon*) p. 743

SEZIONE V
LA CESSAZIONE DEL FALLIMENTO

Chiusura del fallimento (*Antonio Rusinenti*) p. 753
Concordato fallimentare (*Maria Rosaria Grossi*) p. 758
Esdebitazione nel fallimento (*Niccolò Nisivoccia*) p. 767

SEZIONE VI
LE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI (E ASSIMILATE)

Accordi di ristrutturazione dei debiti (*Gaetano Presti*) p. 773
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (*Roberto Marinoni*) p. 783
Concordato preventivo (*Mauro Vitiello*) p. 793
Concordato stragiudiziale (*Luigi Abete*) p. 803
Legge Marzano (*Alessandra Daccò*) p. 810
Liquidazione coatta amministrativa (*Giuseppe Battaglia*) p. 820

Patrimoni e finanziamenti destinati

I. Nozione ed elementi costitutivi – **II.** Modello operativo e modello finanziario – **III.** La fattispecie operativa – **IV.** La deliberazione di costituzione – **V.** Dell'opposizione e dei diritti dei creditori – **VI.** Libri contabili, bilancio, assemblee speciali – **VII.** Cessazione della destinazione, liquidazione del patrimonio destinato, fallimento della società – **VIII.** Il finanziamento destinato a uno specifico affare

I. NOZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI

L'art. 2447-*bis* c.c. prevede che la società per azioni possa costituire patrimoni dedicati a uno specifico affare, disciplinando due distinte fattispecie: a) la costituzione di uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare; b) la destinazione esclusiva dei proventi, o di parte di essi, al rimborso di un finanziamento ottenuto per lo svolgimento di uno specifico affare.

Il fenomeno è caratterizzato dalla formazione, in capo al medesimo soggetto, di una pluralità di patrimoni costituiti da beni definiti e tutti estranei, quanto alle vicende della responsabilità, gli uni agli altri. Ciò trova espressa rappresentazione nella possibilità di distaccare dall'unitario patrimonio facente capo a un soggetto parte (o parti) di esso, destinandola(e) a una specifica finalità, cui consegue il divieto, per la società, di distrarre dallo scopo previsto i beni che lo compongono.

La previsione dei patrimoni dedicati si muove, dunque, tutta nel campo della responsabilità, senza intaccare il principio della distinta imputazione, ovvero della titolarità, che rimane, coerentemente ai principi del nostro ordinamento, interamente attribuibile alla società.

La separazione patrimoniale che si realizza con la costituzione del patrimonio destinato viene a caratterizzarsi soprattutto in deroga al contenuto precettivo degli artt. 2740 e 2741 c.c., posto l'effetto limitativo della generale garanzia patrimoniale che l'istituzione del patrimonio destinato comporta per i creditori sociali anteriori alla costituzione.

Tuttavia, la diminuzione della garanzia trova esplicito riconoscimento nella previsione dell'art. 2741 c.c., che la considera legittima in presenza di espressa deroga legislativa che ne evidenzi la meritevolezza delle finalità e degli obiettivi. La costituzione del patrimonio destinato risponde, così, all'esigenza di «parcellizzazione del patrimonio» secondo i dettami dell'ottimizzazione delle risorse disponibili dall'imprenditore commerciale, da queste oggetto di organizzazione secondo utilità e scopi propri dello sviluppo dell'impresa.

II. MODELLO OPERATIVO E MODELLO FINANZIARIO

L'art. 2447-*bis* c.c. disciplina, come detto, le due fattispecie in cui si sostanzia il patrimonio destinato e, precisamente, dispone che «la società può:

- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare;
- convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi».

Nella prima ipotesi, il patrimonio destinato è costituito dal complesso di beni già nella titolarità e/o nella disponibilità della società cui la legge attribuisce la possibilità di costituire oggetto di destinazione vincolata, al contempo prevedendo che gli stessi rappresentino la esclusiva garanzia per i creditori cd. particolari, ovvero relativi alle obbligazioni sorte per l'espletamento dell'affare cui i beni sono destinati. Nella seconda ipotesi, il patrimonio dedicato è costituito dai proventi di un determinato affare per la cui realizzazione la società ha chiesto e ottenuto finanziamenti dai terzi; in tal caso la separazione patrimoniale ha per oggetto i proventi dell'affare, che vengono destinati alla remunerazione e al rimborso degli apporti finanziari.

La duplicità della fattispecie pare corrispondere a una diversità di obiettivi che la società intende perseguire. La prima ipotesi, infatti, avrebbe strettamente carattere produttivo, diretta essenzialmente all'esercizio dell'attività di rischio; al contrario, la seconda ipotesi costituirebbe essenzialmente strumento di finanziamento dell'impresa. Al di là delle strette definizioni, appare evidente che l'intento del Legislatore sia stato quello di invogliare soggetti esterni a un più diretto coinvolgimento nella vita dell'impresa, assicurando loro una gamma di possibili ruoli che spazia dal coinvolgimento nel rischio imprenditoriale fino all'esclusivo apporto di capitali finanziari, ovvero quale mero investimento.

III. LA FATTISPECIE OPERATIVA

La fattispecie di cui alla lettera a dell'art. 2447-*bis* è la diretta espressione della previsione della legge delega, la quale la considera «operativamente equivalente alla costituzione di una nuova società, con il vantaggio dell'eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della stessa».

In definitiva, la *ratio* della norma è rintracciabile in un risparmio dei costi di gestione della nuova impresa sociale. Il risultato è che, attraverso l'adozione del patrimonio destinato, alla società per azioni è consentito limitare la propria responsabilità patrimoniale e dar vita all'esercizio di una nuova attività d'impresa formalmente organizzata senza una moltiplicazione soggettiva e il forzato ricorso allo schermo della personalità giuridica, ma solo ricorrendo allo strumento della separazione patrimoniale (che costituisce, dunque, principio di regolamentazione degli interessi di distinte categorie dei creditori).

L'autonomia dei patrimoni, allora, costituisce l'elemento caratterizzante dell'istituto e ciò appare confermato dalla previsione per la quale la società risponde nei limiti del patrimonio dedicato per le obbligazioni assunte in relazione allo specifico affare che ne costituisce causa e che la costituzione del patrimonio dedicato impedisce che, sullo stesso, i creditori generali della società, sia anteriori che successivi alla costituzione, possano esercitarvi una qualche pretesa; fatta salva, invero, la previsione convenzionale della generale responsabilità della società eventualmente contenuta nella delibera istitutiva del patrimonio dedicato o l'assunzione di obbligazioni derivanti da fatto illecito. Un ulteriore richiamo alla prospettiva "operativa" nella formazione dell'istituto è dato dall'utilizzo del termine "affare" che sembra sfuggire a tipizzazioni e a qualificazioni formali, trovando riscontro nella pratica commerciale quale sinonimo di operazione avente contenuto economico, come sembra desumersi dalla previsione dell'art. 2447, comma 2, c.c. che fa riferimento ad «affari attinenti ad attività [...]»; a medesima conclusione si giunge laddove si osservi l'assoluta interscambiabilità dei termini "affare" e "operazione" che si ricava dalla previsione dell'art. 2447-*decies* c.c.

L'art. 2447-*bis* c.c. prevede, infine, che il patrimonio dedicato non possa essere costituito in misura superiore al 10% del patrimonio netto; il che si spiega, da un lato, con la circostanza che quest'ultimo costituisce il parametro più attendibile al fine della valutazione della redditività dell'azienda e, quindi, criterio primario per la definizione dell'affidabilità societaria tanto nei confronti dei creditori particolari quanto dei possibili terzi investitori ma, soprattutto, il limite percentuale rappresenta una chiara garanzia per i creditori generali i quali potranno vedersi opposta una limitazione della responsabilità patrimoniale del tutto minima; al contempo, è evidente che la stessa limitazione entro la predetta percentuale costituirà probabilmente un serio ostacolo alla diffusione e allo sviluppo dell'istituto.

IV. LA DELIBERAZIONE DI COSTITUZIONE

La competenza relativa alla costituzione del patrimonio destinato appartiene, come da espressa previsione dell'art. 2447-*ter* c.c., all'organo amministrativo, nelle varie tipologie che la riforma delle società di capitali ha introdotto. Sembra, quindi, che il Legislatore abbia inteso considerare l'atto di costituzione come atto di gestione, concretandosi in una mera destinazione di beni allo scopo cui è funzionale la separazione patrimoniale e di cui è corollario la limitazione della responsabilità patrimoniale. La norma, tuttavia, consente la previsione di un'alternativa competenza assembleare, lasciando spazio all'autonomia statutaria quanto all'individuazione dell'organo cui spetta la deliberazione. Questa scelta di fondo sembra rispecchiare la difficoltà di inquadramento dell'istituto che, come detto, è formalmente atto amministrativo ma, sostanzialmente, corrisponde alla costituzione di un nuovo soggetto di diritto.

Il contenuto della delibera costitutiva del patrimonio dedicato costituisce parte fondamentale della previsione dell'art. 2447-*ter* c.c.

Esso, come esplicitamente detto, si riferisce solo alla ipotesi di cui all'art. 2447-*bis*, lett. a, ovvero alla tipologia operativa o industriale, dovendo consentire l'esatta individuazione dell'affare cui la stessa è finalizzata e dei beni destinati alla separazione; ciò in funzione di tutela tanto dei creditori generali, affinché abbiano contezza della composizione del patrimonio sottratto alla loro garanzia

sino alla conclusione dell'affare, quanto dei creditori particolari e degli eventuali terzi finanziatori, che avranno così la possibilità di operare le valutazioni necessarie circa la capacità delle risorse investite dalla società di conseguire l'operazione.
Di fondamentale importanza, poi, nel corpo della delibera, appare il riferimento alla presenza di un «piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare» e dal quale devono evincersi chiaramente tutti gli elementi necessari alla sua realizzazione. Esso, dunque, da una parte impone l'individuazione della natura e delle dimensioni dell'affare, dei beni necessari al conseguimento del risultato perseguito, dell'obiettivo di produttività come preventivato e, dall'altra, sottende l'analisi dello sviluppo e degli strumenti finanziari eventualmente previsti a sostegno dell'operazione.
Quanto, in particolare, al criterio della congruità del patrimonio rispetto all'affare, pare che lo stesso vada definito con riferimento al patrimonio iniziale destinato dalla società, al netto degli apporti di terzi finanziatori. La considerazione appare fondata sul rilievo che in sede costitutiva l'apporto complessivo dei terzi può non essere determinato con esattezza o può non sussistere del tutto potendosi prevedere, in una visione dinamica del fenomeno, l'intervento di finanziatori in una o più fasi successive dell'attività.
Di specifico rilievo appare, poi, la necessità dell'esposizione delle eventuali garanzie offerte dai terzi che, per l'ampiezza della norma, lascia intendere possa trattarsi tanto di garanzie reali che personali, concesse in funzione del buon esito dell'operazione. Quanto alla possibilità, prevista alla lett. e della predetta norma, per la società «di emettere strumenti finanziari di partecipazione dell'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono», sembra che la disposizione preveda l'emissione di titoli rappresentativi di partecipazione al rischio relativo al singolo affare, titoli ibridi e di debito e non partecipativi del capitale della società emittente.
La norma si chiude con la previsione della nomina di una società di revisione, nell'ipotesi in cui la società non sia già sottoposta a tale controllo ed emetta titoli sul patrimonio (dedicato) diffusi tra il pubblico in misura rilevante e offerti a investitori non professionali. L'avere limitato l'obbligo del controllo esterno all'ipotesi dell'emissione di titoli partecipativi diffusi, seppur coerente con il sistema complessivo dei controlli societari, rivela una scarsa attenzione per gli effetti contabili propri della separazione patrimoniale che caratterizzano l'istituto. Forse la previsione dell'obbligo di nomina del revisore per tutte le ipotesi di costituzione del patrimonio destinato avrebbe meglio garantito i creditori particolari e generali dal pericolo della confusione patrimoniale derivante da omissioni o carenze di natura contabile.
Minore portata assume la previsione di cui alla lett. g, la quale statuisce che la delibera debba prevedere «le regole di rendicontazione dello specifico affare» potendosi escludere che l'organo amministrativo possa derogare *in peius* ai principi generali in materia di bilancio.

V. DELL'OPPOSIZIONE E DEI DIRITTI DEI CREDITORI

Dopo aver previsto l'obbligo del deposito e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera istitutiva, il secondo comma dell'art. 2447-*quater* c.c. statuisce che «nel termine di due mesi dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione». L'opposizione, dunque, rappresenta l'unico strumento, peraltro limitato quanto a legittimazione ai creditori anteriori alla costituzione, atto a impedire la costituzione del patrimonio destinato.
Attraverso l'opposizione, dunque, i creditori anteriori possono far valere qualsiasi motivo di doglianza rispetto alla delibera di costituzione del patrimonio destinato; e ciò tanto in relazione al pregiudizio a essi derivato dalla limitazione della garanzia patrimoniale, quanto rispetto alla carenza o all'insufficienza dei presupposti della delibera, come enunciati dall'art. 2447-*ter* c.c., o alla veridicità degli stessi. L'effetto proprio della separazione patrimoniale decorre, per i creditori della società, ai sensi dell'art. 2447-*quinquies* c.c., dopo che siano trascorsi due mesi dall'iscrizione del Registro delle Imprese della delibera costitutiva del patrimonio e in assenza di opposizione dei creditori anteriori, ovvero dalla medesima iscrizione del provvedimento con il quale il Tribunale, a fronte della proposta opposizione, autorizzi l'esecuzione della delibera.
Il comma successivo prevede che «qualora nel patrimonio siano compresi beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri». Due precisazioni appaiono opportune: la prima attiene alla considerazione che oggetto dell'iscrizione è la delibera di costituzione del patrimonio destinato; la seconda riguarda la circostanza che ove si sia in presenza della necessità di trascrizione, il termine di esecutività della delibera decorra dal giorno della trascrizione stessa ma, ovviamente, trascorsi comunque i due mesi nei quali è possibile la proposizione dell'opposizione.
Analogamente a quanto si registra in materia di *trust*, va sottolineato il problema dell'eventuale soggetto a favore del quale vada trascritto il vincolo di destinazione: escludendo che esso possa essere aprioristicamente individuato nei futuri creditori particolari del patrimonio, in mancanza di distinta soggettività dei beni oggetto di separazione e in assenza di un soggetto titolare quanto meno della distinta disponibilità dei beni quali il *trustee* nel *trust*, si deduce che la trascrizione del vincolo di destinazione dovrebbe essere effettuata a favore e contro la medesima società.
La limitazione della responsabilità patrimoniale della società, in sede di costituzione del patrimonio destinato, viene meno in due distinte ipotesi.
La prima attiene all'espressa previsione, contenuta nella delibera istitutiva, per la quale la società risponderà con tutti i propri beni per l'inadempimento delle obbligazioni relative all'affare. Tale evenienza, peraltro, finisce con lo svuotare di contenuto l'intero istituto, posto che finirebbe con il negare in radice il principio della separazione patrimoniale che ne costituisce naturale effetto ma, soprattutto, lederebbe gli interessi dei creditori sociali successivi; difatti, se per i creditori sociali anteriori una simile previsione può senz'altro costituire motivo di opposizione, i creditori successivi (pur essendone edotti in virtù del regime pubblicitario proprio della delibera di costituzione) potrebbero trovarsi sforniti di tutela giuridica a tutela dei propri diritti.
La seconda ipotesi che genera la responsabilità illimitata della società è relativa alle obbligazioni derivanti da fatto illecito. In particolare, la considerazione della necessità di tutelare i cd. creditori involontari ovvero i soggetti che, non avendo scelto il proprio debitore, non possono vedersi opporre la limitazione di responsabilità al patrimonio destinato (al contrario dei creditori cd. volontari, che hanno contrattualmente accettato di soddisfarsi sui beni oggetto di destinazione vincolata) conduce alla conclusione che la società risponderà con l'intero patrimonio solo delle obbligazioni derivanti da illecito extracontrattuale.
La disposizione di cui all'ultimo comma della norma, infine, prevede che gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbano recare espressa menzione del vincolo di destinazione prevedendo, in mancanza, per tali atti la responsabilità della società «con il suo patrimonio residuo».

VI. LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI, BILANCIO, ASSEMBLEE SPECIALI

Per l'ipotesi di cui alla lett. a dell'art. 2447-*bis* c.c., il successivo art. 2447-*sexies* c.c. prevede la tenuta separata dei libri e delle scritture contabili relativi al singolo affare nonché, in ipotesi di emissione di strumenti finanziari partecipativi, la previsione di un libro che ne precisi le caratteristiche, l'ammontare dei titoli emessi ed estinti, la generalità dei titolari degli strumenti nominativi, i trasferimenti e i vincoli a essi relativi. I predetti libri sono tenuti dagli amministratori, nelle varie articolazioni che la pluralità dei modelli gestionali consente. La prima considerazione attiene alla scelta di consentire che siano gli stessi amministratori del patrimonio sociale a gestire anche il patrimonio destinato, anziché affidarlo ad amministratori indipendenti, sul modello di quanto avviene nel rapporto tra società controllate e controllata. L'opzione adottata, tuttavia, appare esattamente conforme ai principi cui il Legislatore si è ispirato nella definizione della fattispecie: la pluralità patrimoniale contrapposta all'unicità della titolarità; la duplicazione degli organi amministrativi è, infatti, propria della moltiplicazione soggettiva ed effetto, a sua volta, della distinta titolarità. In presenza di un unico soggetto sembra conforme alla natura e alla qualificazione giuridica che si è inteso attribuire al patrimonio destinato la previsione dell'unicità dell'organo di gestione dell'affare, considerato alla stregua di un settore o di un ramo dell'azienda.
È forse l'avere contemplato il patrimonio destinato come uno dei possibili patrimoni dei quali un soggetto può avere la titolarità a non avere formalmente previsto, poi, una specifica disciplina del conflitto d'interessi proprio del patrimonio destinato che suscita qualche perplessità posto che, in teoria, anch'esso si qualifica come atto di gestione societaria.
La finalità della separazione della responsabilità e della gestione del patrimonio destinato impone alla società particolari accorgimenti nella redazione del bilancio, come da espressa previsione dell'art. 2447-*septies* c.c.

In particolare, la società dovrà indicare il contenuto del patrimonio destinato in un'apposita voce dello stato patrimoniale, sulla base di un'apposita rendicontazione degli amministratori (allegata al bilancio, secondo la previsione degli artt. 2423 ss. c.c.), i quali dovranno (all'interno della nota integrativa) illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo e il corrispondente regime di responsabilità: una specificazione contabile relativa alla gestione del singolo affare nella sostanziale unicità della rendicontazione. Tale considerazione unitaria della gestione contabile viene, comprensibilmente, ampliata nell'ipotesi in cui la delibera costitutiva del patrimonio destinato preveda la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni di quest'ultimo; in tale ipotesi, infatti, l'impegno supplementare della società dovrà risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.
L'art. 2447-*octies* c.c. prevede e disciplina la struttura organizzativa dei titolari di strumenti finanziari, i quali possono distinguersi in categorie distinte in virtù della molteplicità del contenuto, quanto a diritti a essi riconosciuti, proprio degli stessi. La *governance* dei portatori di strumenti finanziari ricalca, per struttura, quella propria degli obbligazionisti, con la previsione di un'assemblea e di uno o più rappresentanti comuni.

VII. CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE, LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO, FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ

L'art. 2447-*novies* c.c. disciplina il momento conclusivo della destinazione del patrimonio destinato ricollegandola, quanto al profilo funzionale, alla realizzazione o all'impossibilità di realizzazione dell'affare. Tale duplice previsione è, poi, integrata dalla possibilità, espressamente prevista dall'ultimo comma della norma, che la delibera istitutiva del patrimonio possa disciplinare ulteriori ipotesi dalle quali far discendere la cessazione della destinazione e il venir meno della separazione patrimoniale.
Gli amministratori, quindi, dovranno esclusivamente redigere un rendiconto finale che forse avrebbe presupposto una delibera alla quale ricondurre gli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la cessazione della destinazione. Il rendiconto, con la relazione accompagnatoria, andrà depositato nel Registro delle Imprese; tale adempimento conferma le discrasie proprie dell'iter rispetto alla fase costitutiva, laddove la delibera dell'organo amministrativo era depositata e iscritta nel Registro delle Imprese.
Il secondo comma della norma in esame prevede la regolamentazione della fase relativa alla cessazione della separazione patrimoniale, conseguenza diretta della cessazione del vincolo di destinazione. Con la realizzazione o la constatata impossibilità di realizzazione dell'affare cessa il regime di separazione proprio del patrimonio destinato e si verifica la confusione dei beni che a esso afferiscono nel patrimonio residuo della società. Tale effetto non produce significative conseguenze laddove la cessazione del vincolo di destinazione comporti l'integrale adempimento di tutte le obbligazioni proprie del patrimonio separato; ove ciò non fosse, i creditori particolari rimasti insoddisfatti potranno, entro il breve termine di tre mesi dal deposito nel Registro delle Imprese del rendiconto e della relazione accompagnatoria, chiedere la liquidazione dei beni del patrimonio destinato che, sin dalla costituzione dello stesso, hanno rappresentato l'unica garanzia posta a loro tutela.
L'ultimo comma della norma citata dispone, poi, che in ipotesi di fallimento della società «si applicano le disposizioni del presente articolo». Se ne evince che il fallimento della società è considerato causa di cessazione della destinazione e, al contempo, a esso consegue l'attrazione del patrimonio tra le attività liquidabili (a soddisfacimento dei creditori particolari) dagli organi della procedura concorsuale.

VIII. IL FINANZIAMENTO DESTINATO A UNO SPECIFICO AFFARE

L'art. 2447-*decies* c.c. prevede la possibilità, per la società, di stipulare contratti di finanziamento di uno specifico affare, consentendo l'afflusso di risorse finanziare di terzi i quali, a garanzia del rimborso, ricevono la destinazione prioritaria di tutta o parte dei proventi dell'affare finanziato sui quali i creditori sociali non possono esercitare azione. La separazione patrimoniale attiene, nella fattispecie, ai proventi che derivano dall'esecuzione dello specifico affare destinati ai terzi finanziatori.
La generica dizione di finanziamento utilizzata dal Legislatore dovrebbe, in via generale, comprendere tutte le ipotesi di attribuzione di una provvista finanziaria cui si aggiunge il vincolo di destinazione cui essa è finalizzata e, conseguentemente, l'obbligo per il finanziato di non distrarre dal raggiungimento dell'affare le somme ricevute.
La fase costitutiva della fattispecie è determinata dalla definizione del contenuto del contratto di finanziamento il quale deve esattamente individuare l'affare che si intende finanziare, la valutazione della capacità dello stesso di generare utili, i modi e i tempi di realizzazione dell'affare, i costi e i ricavi previsti.
Quanto al rimborso del finanziamento, il contratto dovrà indicare se la società intende destinare tutti o parte dei proventi a tale finalità. Di particolare rilievo appare la definizione delle eventuali modalità attraverso le quali il finanziatore controllerà la gestione dell'operazione e la durata, ovvero il tempo massimo del rimborso, trascorso il quale nulla sarà più dovuto al finanziatore.
Quanto alla natura giuridica del contratto, sembra possibile inquadrare, la fattispecie *de qua* nell'ambito del cd. mutuo di scopo, sussistendo in tutti i casi gli elementi minimi che qualificano tale negozio: oltre alla pattuizione del rimborso delle somme mutuate e degli interessi, la presenza di una clausola di destinazione cui si aggiunge il regime di separazione patrimoniale dei proventi.
La separazione patrimoniale dei proventi si verifica a due condizioni: a) che copia del scrittura privata sia depositata nel Registro delle Imprese, b) che siano adottati sistemi di contabilizzazione dei proventi atti a garantire la separazione patrimoniale. Verificatesi entrambe le condizioni, la separazione patrimoniale opererà pienamente, con la sottrazione dei proventi e dei beni a essi strumentali (sui quali i creditori sociali potranno esclusivamente compiere atti conservativi sino a tutta la durata della separazione) alle azioni dei creditori generali. Inversamente, il finanziatore potrà esclusivamente aggredire i proventi che costituiscono il patrimonio separato e, ove previsto, escutere la garanzia supplementare offerta dalla società in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione di cui alla lett. g della norma.

Sergio Locoratolo

BIBLIOGRAFIA

G. Bozza, *Patrimoni destinati a uno specifico affare*, (a cura di) G. Lo Cascio, Milano, 2003; C. Comporti, «Dei patrimoni destinati a uno specifico affare», in *La riforma delle società*, (a cura di) M. Sandulli-V. Santoro, t. II, Torino, 2003; G. Giannelli, «Dei patrimoni destinati a uno specifico affare», in *Società di capitali. Commentario*, (a cura di) G. Piccolini-A. Stagno d'Alcontres, t. II, Napoli, 2004; S. Locoratolo, *"Patrimoni destinati" e insolvenza*, Napoli, 2005; A. Maffei Alberti, «Dei patrimoni destinati a uno specifico affare», in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, t. III, Padova, 2005; G. Mignone, «Dei patrimoni destinati a uno specifico affare», in *Commentario alla riforma delle società di capitali*, t. II, Bologna, 2004; A. Niutta, *I patrimoni e i finanziamenti destinati*, Milano, 2006.

Patti parasociali

I. Nozione e rilevanza giuridica – II. Meritevolezza e tipologie – III. Disciplina positiva

I. NOZIONE E RILEVANZA GIURIDICA

I rapporti tra alcuni o tutti i soci (o tra essi e i terzi) e il funzionamento stesso della società possono essere regolati, sin dal momento costitutivo (o anche durante la vita della società), in modo complementare o divergente rispetto alle previsioni statutarie. Queste eventuali convenzioni – che più tecnicamente realizzano una regolamentazione, esterna al contratto di società, di situazioni giuridiche attive (diritti, poteri) e passive (obblighi, doveri, soggezioni) derivanti da quel contratto – sono indicate come patti parasociali e sono disciplinate, esclusivamente sotto il profilo della pubblicità e della durata, dagli artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* c.c. e dagli artt. 122 e 123 T.u.f. (nell'ambito della sezione dedicata agli assetti proprietari).
È innanzitutto necessario qualificare e distingue-